Allegato verbale C.C. n. 64 del 28.11.2012

Comune di Casorate Sempione
Provincia di Varese

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITÀ ARCHITETTONICA

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

ART. 3 - CASI DI INCOMPATIBLITÀ

ART. 4 - COMPITI DELLA COMMISSIONE

ART. 5 - CONVOCAZIONE

ART. 6 - FUNZIONAMENTO E VERBALIZZAZIONI

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 148 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e dall'art. 81 della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i., l'istituzione e il funzionamento della Commissione per il paesaggio e la qualità architettonica, di seguito per brevità Commissione, con attribuzione delle competenze in materia paesaggistico-ambientale nonché estensione delle stesse all'emanazione di pareri in materia urbanistico-edilizia.

ART. 2 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

La Commissione è un organo collegiale nominato dalla Giunta Comunale e composto da cinque membri aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale, così come stabilito dalla deliberazione di G.R. n° VIII/7977 del 06.08.2008 e nella progettazione urbanistico-edilizia, dimostrata da titolo di studio e da *curriculum* professionale comprovanti le seguenti specializzazioni e competenze:
- urbanistica e pianificazione territoriale;
- progettazione, qualità architettonica, tutela e conservazione beni culturali ed ambientali;
- progettazione di strutture, infrastrutture e servizi;
- geologia;
- agronomia;

Essa è inoltre composta dal responsabile del Servizio Tecnico o da tecnico all'uopo designato, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante e diritto d'intervento per illustrare i progetti e fornire le necessarie informazioni sull'iter burocratico delle pratiche.
La commissione resta in carica per tutto il periodo di mandato della Giunta Comunale e comunque sino alla nuova designazione di nomina.
I commissari che non partecipano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive o, anche se giustificati, a dieci sedute consecutive regolarmente convocate decadono dalla carica.
Decadono altresì dalla carica i commissari che nel corso del mandato si dovessero trovare in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 3.
Sulla decadenza o cessazione prima della scadenza per qualsiasi motivo dei componenti nominati si pronuncia la Giunta Comunale, provvedendo alla contestuale sostituzione con le modalità sopra descritte e per il solo periodo di durata in carica della Commissione.

ART. 3 - CASI DI INCOMPATIBILITÀ

La carica di componente della Commissione è incompatibile con:
- la carica di Consigliere Comunale o componente della Giunta Comunale;
- il rapporto di dipendenza continuativa o temporanea con il Comune o enti, aziende e società ad esso dipendenti o collegati;
- qualsiasi ruolo rivestito nella redazione e nell'approvazione del P.G.T. o di altri strumenti di pianificazione urbanistica vigenti;
- l'interesse soggettivo connesso a ricorso contro il Comune o a processi di natura amministrativa;
- il rapporto di parentela fino al quarto grado o affine fino al secondo grado con Consigliere Comunale o componente della Giunta Comunale;

Fermo restando la verifica dei requisiti di cui all'art. 2 e i sopra elencati casi di incompatibilità, sono ammessi tra i candidati anche coloro che esercitano la professione sul territorio comunale con l'obbligo, tuttavia, di astenersi dall'esame delle pratiche nelle quali si evidenzia un interesse diretto e concreto (proprietario, progettista, direttore dei lavori, ecc.). Tale astensione si deve manifestare con l'uscita temporanea dalla riunione della commissione, circostanza che deve essere chiaramente esposta nei verbali, come richiamato anche nel successivo art. 6.
I candidati alla nomina di commissari devono consegnare, prima della delibera di designazione, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 attestante l'assenza dei casi di incompatibilità di cui al presente articolo.

ART. 4 - COMPITI DELLA COMMISSIONE

L'ambito di valutazione della Commissione è principalmente quello della qualità progettuale/ambientale con riferimento:

a) alla compatibilità con strumenti paesistico-ambientali;
b) al rapporto con il contesto;
c) alla qualità progettuale;
d) all'impatto estetico visuale dell'intervento (decoro).

L'espressione del parere della Commissione è obbligatorio e vincolante nei seguenti casi di competenza comunale:

1. rilascio di autorizzazioni paesaggistiche;
2. irrogazione di sanzioni amministrative in materia paesaggistica;
3. controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria d'interventi eseguiti su aree sottoposte a vincolo;
4. richieste di pareri preventivi da parte di privati.

L'espressione di parere preventivo da parte della Commissione non esclude il pronunciamento della stessa sul successivo sviluppo definitivo del progetto presentato, anche qualora il medesimo da esame dello sportello unico per l'edilizia risulti congruente con il parere preventivo.
Il parere della Commissione sarà espresso, oltre per quanto stabilito nelle norme vigenti, anche nei casi obbligatori eventualmente previsti con sopraggiunte disposizioni legislative.
La Commissione può essere altresì chiamata ad esprime il proprio parere non vincolante in materia di lavori pubblici e di pianificazione urbanistica, sia generale che di dettaglio, in merito a:

- capacità del progetto di integrarsi con il contesto urbano ed ambientale;
- sostenibilità ambientale del progetto;
- fruibilità del territorio in seguito alla trasformazione proposta.

Nei casi normati di legge il parere della Commissione è inoltre obbligatorio in presenza di impatto paesaggistico.
Il parere della commissione può essere richiesto altresì per permessi di costruire o denuncie d'inizio attività non compresi nei casi di obbligatorietà.

ART. 5 - CONVOCAZIONE

La Commissione è convocata dal responsabile del Servizio Tecnico, con avviso da recapitarsi ai membri almeno tre giorni prima della seduta tramite e-mail o fax.

ART. 6 - FUNZIONAMENTO E VERBALIZZAZIONI

Al fine della legittimità delle adunanze devono intervenire almeno tre commissari e la validità dei pareri deve essere raggiunta con la maggioranza assoluta dei votanti.
I commissari non possono partecipare all'esame e alla trattazione di progetti e/o istanze né alla relativa votazione qualora direttamente interessati o qualora riguardanti parenti fino al quarto grado o affini fino al secondo, come precisato anche al precedente art. 3.
I motivi di astensione di cui sopra devono essere espressamente riportati nel verbale della seduta.
Le sedute della Commissione non sono pubbliche anche se, in deroga alla presente disposizione, i commissari possono decidere di invitare i progettisti a presenziarvi per avere chiarimenti sui progetti.
È altresì nella facoltà della Commissione la possibilità di richiedere elaborati integrativi di sintesi o di dettaglio per la miglior comprensione e conoscenza dell'intervento oggetto di esame.
Qualora ritenuto necessario i commissari posso stabilire l'effettuazione di sopralluoghi presso le aree d'intervento onde acquisire elementi utili alla valutazione del progetto e all'espressione del parere.
Il verbale delle sedute e redatto dal segretario verbalizzante in sede di adunanza, con stesura dei pareri in ordine alle singole pratiche, e sottoscritto da tutti i commissari presenti.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento è soggetto a pubblicazione secondo le formalità di legge e copia del medesimo dovrà essere opportunamente consegnata ai membri della Commissione per il paesaggio e la qualità architettonica designati dalla Giunta Comunale.